

2°) di stabilire il canone annuo di affitto in misura pari al 5% sul prezzo di lire cinquantaseimilioni da corrispondersi dall'Istituto per l'acquisto suddetto, per modo che il canone così determinato debba essere sempre corrisposto netto all'Istituto stesso per tutta la durata dell'affitto;

3°) di porre, in conseguenza, a carico dell'affittuario, per tutta la durata della locazione, ogni tassa e imposta presente e futura relativa ai beni da locarsi, nonché tutte le spese di manutenzione, salvo quelle riguardanti la struttura dell'immobile;

4°) di conferire al Direttore generale ed al Vice direttore generale, disgiuntamente, i più ampi poteri;

a) per compiere l'operazione suddetta, con facoltà di concordare ogni altra condizione, patto e modalità, ivi compreso il termine di decorrenza dell'affitto, e prestare ogni necessario consenso al riguardo, anche per quanto concerne la transizione del contratto di locazione, con espreso esorcio di ogni responsabilità per il competente Conservatore delle Ipoteche;

b) per delegare a tale scopo uno o più procuratori, muniti di mandato in forma autentica".

Letto ed approvato seduta stante.

XI - Impieghi immobiliari